



Treaty Series No. 17 (1932)

Convention

between His Majesty, in respect of the United Kingdom,
and His Majesty the King of Italy
regarding

Legal Proceedings in Civil and Commercial Matters

London, December 17, 1930

[Ratifications exchanged at London, June 7, 1932]

*Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs
to Parliament by Command of His Majesty*

LONDON

PRINTED AND PUBLISHED BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE
To be purchased directly from H.M. STATIONERY OFFICE at the following addresses
Adastral House, Kingsway, London, W.C.2; 120, George Street, Edinburgh
York Street, Manchester; 1, St. Andrew's Crescent, Cardiff
15, Donegall Square West, Belfast
or through any Bookseller

1932

Price 3d. Net

Cmd. 4105

CONVENTION BETWEEN HIS MAJESTY, IN RESPECT OF THE
UNITED KINGDOM, AND HIS MAJESTY THE KING OF
ITALY REGARDING LEGAL PROCEEDINGS IN CIVIL AND
COMMERCIAL MATTERS.

London, December 17, 1930.

[*Ratifications exchanged at London, June 7, 1932.*]

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and His Majesty the King of Italy,

Being desirous to render mutual assistance in the conduct of legal proceedings, in their respective territories, in civil and commercial matters which are being dealt with by their respective judicial authorities,

Have resolved to conclude a Convention for this purpose and have appointed as their Plenipotentiaries :

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland :

The Right Honourable Arthur Henderson, M.P., His Principal Secretary of State for Foreign Affairs;

His Majesty the King of Italy :
Monsieur Antonio Chiaramonte Bordonaro, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in London;

Who having communicated their full powers, found in good

Sua Maestà il Re della Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini Britannici d'oltremare, Imperatore dell'India, e Sua Maestà il Re d'Italia,

Desiderose di prestarsi reciproca assistenza per lo svolgimento di procedure giudiziarie nei loro rispettivi territori in affari civili e commerciali, trattati dalle Loro rispettive autorità giudiziarie,

Hanno deciso di stipulare a tale fine una convenzione ed hanno nominato loro Plenipotenziari :

Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, Irlanda e dei Domini britannici d'oltremare, Imperatore dell'India :

Per la Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale :

L'Onorevole Arthur Henderson, M.P., Suo Segretario di Stato per gli Affari esteri;

Sua Maestà il Re d'Italia :

Sua Eccellenza il Cavaliere di Gran Croce Antonio Chiaramonte Bordonaro, Suo Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario in Londra;

I quali, presentati i loro pieni poteri, trovati in perfetta e

and due form, have agreed as follows :—

I.—Preliminary.

ARTICLE 1.

This Convention applies only to civil and commercial matters.

II.—Service of Judicial and Extra-judicial Documents.

ARTICLE 2.

When judicial or extra-judicial documents drawn up in any of the territories (to which this Convention applies) of one of the High Contracting Parties are to be served on persons (including corporations) in any territory (to which this Convention applies) of the other, such documents may, at the option of the party interested, be served on the recipient in any of the ways provided in Articles 3 and 4.

ARTICLE 3.

(a.) The request for service shall be transmitted :—

In Italy by a British consular officer to the Procuratore Generale presso la Corte d'Appello of the district in which the document is to be served;

In England by an Italian consular officer to the Senior Master of the Supreme Court of Judicature in England.

(b.) The request, containing the name of the authority from which the document transmitted emanates, the names and descriptions of the parties, the address of the recipient, and the nature of the document in question, shall be drawn up in the language of the country in which the documents are to be served. The document to be served shall

dovuta forma, hanno convenuto quanto segue :

I.—Disposizione preliminare.

ARTICOLO 1.

Questa convenzione si applica solamente agli affari civili e commerciali.

II.—Notificazione di Documenti Giudiziali e Stragiudiziali.

ARTICOLO 2.

Quando un atto giudiziale o stragiudiziale, formato in uno dei territori a cui la Convenzione si applica, appartenente a una delle Alte Parti contraenti, deve essere notificato a persone (incluse le Società) in un territorio dell'altro (a cui la Convenzione si applica), tale atto può essere notificato al destinatario, a richiesta della parte interessata, in uno qualunque dei modi previsti dagli articoli 3 e 4.

ARTICOLO 3.

(a.) La richiesta di notifica è trasmessa :

In Italia, da un agente consolare inglese al Procuratore Generale presso la Corte di appello del distretto nel quale l'atto deve essere notificato;

In Inghilterra, da un agente consolare italiano al "Senior Master of the Supreme Court of Judicature" in Inghilterra.

(b.) La richiesta, contenente il nome dell'autorità dalla quale il documento trasmesso promana, i nomi e le generalità delle parti, l'indirizzo del destinatario e la natura del documento in questione, deve essere redatta nella lingua dello Stato nel quale la notifica deve essere eseguita.

Il documento da notificare va

be drawn up in the language of the country in which it is to be served, or be accompanied by a translation in such language. The said translation shall be certified as correct by a diplomatic or consular agent of the High Contracting Party making the request, or by an official or sworn translator of one or other of the two countries concerned.

(c.) Service shall be effected by the competent authority of the country where it is to be served, who shall serve the document in the manner prescribed by the municipal law of such country for the service of similar documents, or, should a wish to that effect be expressed in the request, in a special form which is not incompatible with such law. If the authority to whom a document has been transmitted is not competent to deal with it, such authority shall of its own motion transmit the document to the competent authority of its own country.

(d.) The execution of the request for service can only be refused if the High Contracting Party in whose territory it is to be effected considers it such as to compromise his sovereignty or safety.

(e.) The authority which receives the request shall send to the consular officer by whom it was transmitted the documents proving the service or explaining the reason which has prevented such service. Proof of service shall be furnished by a certificate from the authority of the country where service has been effected, setting forth the fact, the manner and the date of such service. The document to be

redatto nella lingua dello Stato nel quale deve essere notificato, o accompagnato da una traduzione in tale lingua. La detta traduzione deve essere certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte Contigua dalla quale proviene la richiesta, o da un traduttore ufficiale o giurato dell'uno o dell'altro dei due Stati interessati.

(c.) La notifica sarà eseguita dalla competente autorità dello Stato nel quale deve avere luogo. L'Autorità predetta notificherà il documento nelle forme stabilite dalla legge locale di tale Stato per la notifica di atti simili, o, se nella richiesta ne viene esplicitamente espresso il desiderio, in una forma speciale, che non sia incompatibile con tale legge.

Se l'autorità alla quale l'atto è stato trasmesso non è competente, tale autorità invierà a sua volta di propria iniziativa il documento alla competente autorità del proprio Stato.

(d.) L'esecuzione della richiesta di notifica può soltanto essere rifiutata se l'Alta Parte Contigua nel cui territorio la notifica dovrebbe effettuarsi, ritenga che essa possa compromettere la sua sovranità o sicurezza.

(e.) L'Autorità che riceva la richiesta deve inviare all'agente consolare da cui fu trasmessa i documenti comprovanti l'avvenuta notifica o indicanti i motivi per i quali la notifica non fu potuta eseguire.

La prova della notifica è data con una attestazione dell'autorità dello Stato dove venne effettuata la notifica, indicante l'esecuzione avvenuta nonché la forma e la data in cui ha avuto luogo.

served, and the translation, if any, shall be forwarded in duplicate, and the certificate shall appear on one of the copies, or be attached to it..

L'atto da notificare e la traduzione, se vi sia, devono essere trasmessi in duplice copia, e l'attestazione di notifica sarà stessa su una delle copie o allegata a questa.

ARTICLE 4.

The document to be served may also be served on the recipient, whatever his nationality, without the intervention of the authorities of the country in which service is to be effected :—

(a.) By a diplomatic or consular officer of the High Contracting Party from whose territory the document emanates; or

(b.) By an agent appointed by the judicial authority of the country from which the document emanates, or by the party on whose application the document was issued. In the case of documents to be served in Italy, such agent shall always be either a Notary Public or an Advocate, who shall employ for the act of service an official competent by Italian law for this purpose.

The document to be served shall be drawn up in the language of the country in which service is to be effected, or shall be accompanied by a translation in such language, unless the recipient is a subject of the High Contracting Party from whose territory the document emanates.

ARTICLE 5.

The provisions of Articles 2. 3 and 4 shall not prevent the persons concerned from effecting service directly through the competent officials or officers of the

ARTICOLO 4.

L'atto da notificare può altresì essere consegnato al destinatario, qualunque sia la sua nazionalità, senza l'intervento dell'Autorità del Paese nel quale la notifica deve effettuarsi :

(a.) Da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte Contraente dal cui territorio l'atto proviene; o

(b.) Da una persona incaricata di ciò dall'Autorità giudiziaria del Paese dal quale l'atto proviene, o dalla parte su richiesta della quale l'atto medesimo è stato formato. In caso di atti da notificare in Italia detta persona sarà sempre o un Notaio Pubblico o un avvocato, che provvederà alla notificazione a mezzo dell'ufficiale a ciò competente secondo la legge italiana.

L'atto da notificare deve essere redatto nella lingua del paese nel quale la notifica deve aver luogo o accompagnato da una traduzione in tale lingua, a meno che il destinatario sia un suddito dell'Alta Parte Contraente dalla quale il documento proviene.

ARTICOLO 5.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non impediscono alle persone interessate di provvedere alla notifica direttamente per mezzo dei competenti funzionari

country in which the document is to be served.

ARTICLE 6.

No fees of any description shall be payable by one High Contracting Party to the other in respect of the service.

Nevertheless, in the case provided for in Article 3, the High Contracting Party making the request must pay to the other High Contracting Party any charges and expenses which are payable under the local law to the persons employed to effect service, and any charges and expenses incurred in effecting service in a special manner. These charges and expenses shall be calculated in accordance with the tariff in force in the country where the documents are served for subjects of the High Contracting Party applied to. Repayment of these charges and expenses shall be claimed by the competent authority from the consular officer by whom the request was transmitted when sending to him the certificate provided for in Article 3 (e).

ARTICLE 7.

Nothing in this Convention shall render illegal or inadmissible in territories of either High Contracting Party any mode of service which is not illegal under the law existing at the time of the service in the country in which it is to be effected.

III.—*Taking of Evidence.*

ARTICLE 8.

When a judicial authority in any territory (to which this Convention applies) of one of the

o ufficiali del Paese nel quale l'atto si deve notificare.

ARTICOLO 6.

Nessun diritto di alcun genere deve essere pagato da un'Alta Parte Contraente all'altra per la notifica.

Tuttavia, nel caso previsto dall'articolo 3, l'Alta Parte Contraente che ha fatto la richiesta deve pagare all'altra Alta Parte Contraente i diritti e le spese dovuti secondo la legge locale alle persone incaricate di effettuare la notifica, e i diritti e le spese incontrate nell'effettuare la notifica in una speciale forma.

Tali diritti e spese saranno calcolati in base alla tariffa in vigore nel Paese in cui i documenti devono venire notificati per i cittadini del Paese medesimo.

Il rimborso di tali diritti e spese sarà chiesto dall'Autorità competente all'agente consolare dal quale la richiesta fu trasmessa, nell'inviargli il certificato di cui è parola nell'articolo 3 (e).

ARTICOLO 7.

Nessuna disposizione di questa Convenzione renderà illegale o inammissibile in territorio dell'una o dell'altra Alta Parte Contraente qualsiasi altra forma di notifica ammessa dalla legge vigente al tempo e nel Paese in cui deve essere eseguita.

III.—*Assunzione di Prove.*

ARTICOLO 8.

Quando un'Autorità giudiziaria in uno dei territori (a cui questa Convenzione si

High Contracting Parties orders that evidence should be taken in any territory (to which this Convention applies) of the other High Contracting Party, such evidence may be taken in any one of the ways prescribed in Articles 9, 11 and 12.

applica) appartenenti ad una delle Alte Parti Contraenti dispone che una prova debba e essere assunta in un territorio (a cui questa Convenzione si applica) appartenente all'altra Alta Parte Contraente, tale prova può essere assunta in uno qualsiasi dei modi stabiliti negli articoli 9, 11 e 12.

ARTICLE 9.

(a.) The judicial authority may, in accordance with the provisions of its law, address itself by means of "Letters of Request" to the competent authority of the other High Contracting Party, requesting such authority to take the evidence within its jurisdiction.

(b.) The "Letters of Request" shall be drawn up in the language of the authority to whom the request is addressed, or be accompanied by a translation in such language certified as correct by a diplomatic or consular officer of the High Contracting Party making the request, or by an official or sworn translator of one of the two countries concerned.

(c.) The "Letters of Request" shall be transmitted—

In England by an Italian consular officer to the Senior Master of the Supreme Court of Judicature in England;

In Italy by a British consular officer to the Procuratore Generale presso la Corte d'Appello of the district in which the "Letters of Request" are to be executed.

(d.) It shall be incumbent upon the judicial authority to which the "Letters of Request" are addressed to give effect there-

ARTICOLO 9.

(a.) L'autorità giudiziaria può, in conformità delle disposizioni della sua legge, rivolgersi direttamente per mezzo di "Rogatorie" alla competente autorità dell'altra Alta Parte Contraente, richiedendola di assumere la prova nei limiti della sua giurisdizione.

(b.) La "Rogatoria" deve essere redatta nella lingua dell'Autorità alla quale la richiesta è rivolta, o accompagnata da una traduzione in tale lingua certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte Contraente che fa la richiesta, o da un traduttore ufficiale o giurato di uno dei due Paesi interessati.

(c.) La "Rogatoria" deve essere trasmessa :

In Inghilterra da un agente consolare italiano al "The Senior Master of the Supreme Court of Judicature" in Inghilterra;

In Italia da un agente consolare inglese al Procuratore Generale presso la Corte di Appello del distretto nel quale la "Rogatoria" deve essere eseguita;

(d.) Sarà dovere dell'Autorità giudiziaria alla quale la "Rogatoria" è diretta darvi corso usando gli stessi poteri coercitivi

to by the use of the same compulsory measures as are employed in the execution of a commission or order emanating from the authorities of its own country.

(e.) The consular officer, by whom the "Letters of Request" are transmitted, shall, if he so desires, be informed of the date and place where the proceedings will take place, in order that he may inform the interested party or parties who shall be permitted to be present in person or to be represented if they so desire.

(f.) The execution of the "Letters of Request" can only be refused—

(1.) If the authenticity of the "Letters of Request" is not established;

(2.) If in the country where the evidence is to be taken the execution of the "Letters of Request" in question does not fall within the functions of the judiciary;

(3.) If the High Contracting Party applied to consider that his sovereignty or safety would be compromised thereby.

(g.) In case the authority to whom they are addressed is without jurisdiction, the "Letters of Request" shall be forwarded without any further request to the competent authority of the same country in accordance with the rules laid down by its law.

(h.) In every instance where the "Letters of Request" are not executed by the authority to whom they are addressed, the latter will at once inform the consular officer by whom they

che sarebbero usati per la esecuzione di richieste ed ordini emanati dalle Autorità del proprio Paese.

(e.) L'Agente Consolare dal quale la "Rogatoria" viene trasmessa, se lo desidera, sarà informato della data e del luogo in cui il procedimento avrà luogo, affinchè egli possa informarne la parte o le parti interessate, le quali potranno assistervi di persona o farvisi rappresentare se lo desiderano.

(f.) La esecuzione della "Rogatoria" può essere rifiutata soltanto:

(1.) Se l'autenticità della "Rogatoria" non è accertata;

(2.) Se nel Paese dove la prova dev'essere assunta l'esecuzione della "Rogatoria" non rientri nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria;

(3.) Se l'Alta Parte Controante richiesta sia d'avviso che la sua sovranità o sicurezza sarebbe compromessa da tale esecuzione.

(g.) Nel caso che l'Autorità alla quale la "Rogatoria" sia stata trasmessa non sia competente ad esegirla, questa Autorità trasmetterà la "Rogatoria" senza bisogno di altra richiesta, all'autorità competente dello stesso Paese in conformità alle norme stabilite dalla legge locale.

(h.) In tutti i casi nei quali la "Rogatoria" non sia stata eseguita dall'autorità alla quale essa sia stata diretta, questa ne informerà subito l'agente consolare dal quale fu trasmessa

were transmitted, stating the grounds on which the execution of the "Letters of Request" has been refused, or the judicial authority to whom they have been forwarded.

(i.) The authority which executes the "Letters of Request" will apply, so far as the procedure to be followed is concerned, the law of its own country.

Nevertheless, an application by the authority making the request that some special procedure may be followed shall be acceded to, provided that such procedure is not incompatible with the law of the country where the evidence is to be taken.

ARTICLE 10.

No fees of any description shall be payable by one High Contracting Party to the other in respect of the execution of "Letters of Request."

Nevertheless, the High Contracting Party making the request shall repay to the other High Contracting Party any charges and expenses payable to witnesses, experts, interpreters, or translators, the costs of obtaining the attendance of witnesses who have not appeared voluntarily, and the charges and expenses payable to any person whom the competent judicial authority may have deputed to act in cases where its municipal law permits this to be done, and any charges and expenses incurred by reason of a special procedure being requested and followed.

The repayment of these charges and expenses may be claimed by the competent authority by whom the "Letters of Request" have

esponendo i motivi in base ai quali la esecuzione della "Rogatoria" è stata rifiutata, o indicando l'altra autorità giudiziaria alla quale detta "Rogatoria" venne trasmessa per competenza.

(i.) L'autorità che eseguisce la "Rogatoria" applicherà per quanto riguarda le regole di procedura da seguirsi, la legge del proprio Paese.

Ciò nonostante, una domanda da parte dell'Autorità che fa la richiesta tendente ad ottenere una speciale procedura, sarà accolta, sempre che tale procedura non sia incompatibile con la legge del Paese dove la prova deve essere assunta.

ARTICOLO 10.

Nessun diritto di qualsiasi genere deve essere pagato da una Alta Parte Contraente all'altra per l'esecuzione della "Rogatoria."

Tuttavia l'Alta Parte Contraente che fa la richiesta deve rimborsare all'altra Alta Parte Contraente le spese e gli onorari da pagarsi ai testimoni, periti, interpreti o traduttori, e le spese sostenute per ottenere la presenza dei testimoni non comparsi volontariamente, e le spese e gli onorari da pagarsi alle persone che la competente autorità giudiziaria può avere delegato ad agire in casi nei quali ciò sia consentito dalla legge locale, nonchè le spese incorse e gli onorari dovuti per causa di una speciale procedura richiesta e seguita.

Il rimborso di tali onorari e spese può essere richiesto dall'Autorità competente dalla quale la Rogatoria fu eseguita

been executed when sending to him the documents establishing their execution from the consular officer by whom they were transmitted. These charges and expenses shall be calculated in accordance with the tariff in force in the country where the request has been executed for subjects of such High Contracting Party so far as the same is applicable.

ARTICLE 11.

(a.) The evidence may also be taken, without the intervention of the authorities of the country in which it is to be taken, by a diplomatic or consular officer of the High Contracting Party for whose judicial authority the evidence is required, or by some other person named by such judicial authority.

(b.) The agent appointed to take the evidence may request named individuals to appear as witnesses or to produce any document and can take all other kinds of evidence which are not contrary to the local law and shall have power to administer an oath, but he shall have no compulsory powers.

(c.) Requests to appear issued by such agent shall, unless the recipient is a subject of the High Contracting Party for whose judicial authorities the evidence is required, be drawn up in the language of the country where the evidence is to be taken, or accompanied by a translation into such language.

(d.) The evidence may be taken in accordance with the procedure laid down by the law of the country in which the evidence is to be used, and the

all'agente consolare da cui essa fu trasmessa contemporaneamente all'invio dei documenti dimostranti la sua esecuzione.

L'ammontare degli onorari e delle spese è calcolato in base alla tariffa in vigore nel Paese nel quale la rogatoria è stata eseguita, per i sudditi della stessa Alta Parte Contraente, in quanto la medesima tariffa sia applicabile.

ARTICOLO 11.

(a.) La prova può altresì essere assunta, senza l'intervento delle Autorità del Paese nel quale essa prova deve essere ricevuta, da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte Contraente per l'Autorità giudiziaria della quale è richiesta la prova, o da altra persona nominata dall'autorità giudiziaria di tale Parte.

(b.) Il funzionario incaricato di assumere la prova può invitare individui designati a comparire come testi od a produrre documenti e può assumere qualsiasi altra forma di prova che non sia contraria alla legge locale e avrà facoltà di far prestare giuramento, ma egli non ha alcun potere coercitivo.

(c.) Gli inviti a comparire emessi da tale funzionario saranno redatti nella lingua del Paese dove la prova deve essere assunta o accompagnati da una traduzione in detta lingua, salvo il caso che il destinatario sia un suddito dello Stato per l'autorità giudiziaria del quale la prova è richiesta.

(d.) La prova può essere assunta osservando la procedura fissata dalla legge dello Stato nel quale la prova deve essere usata e le parti hanno il diritto

parties will have the right to be present or to be represented by barristers or solicitors of that country or by any persons competent to appear before the tribunals of either of the countries concerned.

ARTICLE 12.

(a.) The competent court to whom "Letters of Request" are addressed may also be requested to appoint a person to take the evidence, and on being so requested may appoint such a person. Such person may be a consular officer of the High Contracting Party for whose judicial authority the evidence is required or any other person proposed by such judicial authority.

(b.) In this case the court applied to shall take the necessary steps to secure the attendance of and giving of evidence by witnesses and other persons to be examined and the production of documents, making use, if necessary, of its compulsory powers.

(c.) The person thus appointed shall have power to administer an oath, and any person giving false evidence before him shall be liable in the courts of the country where the evidence is taken to the penalties provided by the law of that country for perjury.

(d.) The evidence shall be taken in accordance with the law of the country in which the evidence is to be used, provided such method is not contrary to the law of the country where the evidence is being taken, and the parties shall have the right to be present in person or be represented by barristers or solicitors of

di assistervi o di farvisi rappresentare da avvocati o procuratori di tale Paese o da altre persone che abbiano la capacità di comparire davanti ai tribunali dell'uno o dell'altro Paese.

ARTICOLO 12.

(a.) La competente autorità giudiziaria alla quale la "Rogatoria" è indirizzata può pure essere richiesta di designare una persona ad assumere la prova, ed, avuta la richiesta, di fare tale designazione. Tale persona può essere un agente consolare dell'Alta Parte Contrante per l'autorità giudiziaria della quale la prova è richiesta od altra persona proposta da tale Autorità giudiziaria.

(b.) In tal caso il tribunale richiesto prenderà i necessari provvedimenti per assicurare la presentazione e la testimonianza dei testimoni e altre persone da essere esaminate e la produzione di documenti, facendo uso, se sia necessario, dei suoi poteri coercitivi.

(c.) La persona designata come sopra avrà facoltà di far prestare giuramento. Coloro che rendono falsa testimonianza davanti ad essa saranno passibili, nei Tribunali del Paese dove la prova è assunta, delle stesse pene previste dalla legge di tale Paese per lo spergiuro.

(d.) La prova sarà assunta in conformità della legge del Paese dove la prova deve essere usata, sempre che ciò non sia contrario alle leggi del Paese dove la prova si deve assumere, e le parti hanno il diritto di assistervi personalmente o di farsi rappresentare da avvocati o procuratori di tale Paese o da altre persone

that country or by any persons who are competent to appear before the courts of either of the countries concerned.

ARTICLE 13.

The fact that an attempt to take evidence by the method laid down in Article 11 has failed owing to the refusal of any witness to appear, to give evidence, or to produce documents does not preclude an application being subsequently made in accordance with Articles 9 or 12.

IV.—*General Provisions.*

ARTICLE 14.

Any difficulties which may arise in connection with the operation of this Convention shall be settled through the diplomatic channel.

ARTICLE 15.

The present Convention, of which the English and Italian texts are equally authentic, shall be subject to ratification. Ratifications shall be exchanged in London. The Convention shall come into force one month after the date on which ratifications are exchanged and shall remain in force for three years after the date of its coming into force. In case neither of the High Contracting Parties shall have given notice to the other six months before the expiration of the said period of three years of his intention to terminate the Convention, it shall remain in force until the expiration of six months from the day on which either of the High Contracting Parties shall have given notice to terminate it.

capaci di comparire davanti ai tribunali dell'uno o dell'altro Paese interessato.

ARTICOLO 13.

Il fatto che un tentativo di assumere la prova nei modi fissati dall'articolo 11 non sia riuscito per il rifiuto di qualche teste a comparire, a deporre o a presentare documenti non impedisce di fare successivamente una richiesta in conformità delle disposizioni degli articoli 9 o 12.

IV.—*Disposizioni Generali.*

ARTICOLO 14.

Tutte le difficoltà che possano sorgere in occasione dell'applicazione di questa Convenzione saranno definite in via diplomatica.

ARTICOLO 15.

La presente Convenzione, di cui i testi inglese e italiano sono ugualmente autentici, sarà soggetta a ratifica. Le ratifiche verranno scambiate in Londra. La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio delle ratifiche, e avrà la durata di tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Nel caso che nessuna delle Alte Parti Contraenti abbia dato comunicazione all'altra, sei mesi prima dello spirare del detto periodo di tre anni, della sua intenzione di porre fine alla Convenzione, questa rimarrà in vigore fino allo spirare di sei mesi dal giorno nel quale l'una o l'altra delle Alte Parti Contraenti abbia dato avviso di terminarla.

ARTICLE 16.

(a.) This Convention shall not apply *ipso facto* to Scotland or Northern Ireland, nor to any of His Britannic Majesty's Colonies or Protectorates, nor to any territories under his suzerainty nor to any mandated areas administered by his Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, but His Britannic Majesty may at any time, by a notification given through his Ambassador at Rome, extend the operation of this Convention to any of the above-mentioned territories.

(b.) Such notification shall state the date on which the extension shall come into force, the authorities in the territory concerned to whom judicial and extra-judicial documents and "Letters of Request" are to be transmitted, and the language in which communications and translations are to be made. The date of the coming into force of any such extension shall not be less than one month from the date of such notification.

(c.) Either of the High Contracting Parties may, at any time after the expiry of three years from the coming into force of an extension of this Convention to any of the territories referred to in paragraph (a) of this Article terminate such extension on giving six months' previous notice.

ARTICLE 17.

(a.) This Convention shall not apply *ipso facto* to any of the Colonies or Protectorates of the Kingdom of Italy, but His

ARTICOLO 16.

(a.) Questa Convenzione non si applicherà *ipso facto* alla Scozia, nè all'Irlanda Settentrionale, nè ad alcuna delle Colonie o alcuno dei Protettorati di Sua Maestà Britannica, nè ad alcun territorio sotto la sua Alta Sovranità, nè ad alcun territorio soggetto a Mandato amministrato dal Suo Governo nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale, ma Sua Maestà Britannica può in ogni tempo, per mezzo di una notificazione data per tramite del suo Ambasciatore a Roma, estendere l'efficacia di questa Convenzione a qualunque dei territori sopra menzionati.

(b.) Tale notifica fixerà la data dalla quale la estensione avrà effetto, le Autorità nei territori in questione alle quali i documenti giudiziari e stragiudiziari e le "Rogatorie" debbono essere trasmessi, e la lingua nella quale le comunicazioni e le traduzioni devono essere fatte. La data dell'entrata in vigore di simile estensione non sarà mai anteriore ad un mese dalla data di simile notificazione.

(c.) L'una o l'altra delle Alte Parti Contraenti potrà in ogni tempo, dopo lo spirare di tre anni dall'entrata in vigore della estensione di questa Convenzione ad uno qualsiasi dei territori menzionati nel paragrafo (a) di questo articolo, terminare l'estensione stessa, dandone preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 17.

(a.) Questa Convenzione non si applicherà *ipso facto* ad alcuna delle Colonie o alcuno dei Protettorati del Regno d'Italia, ma

Majesty the King of Italy may at any time extend this Convention to any of such Colonies or Protectorates by a notification given through his Ambassador in London.

(b.) The provisions of paragraph (b) of Article 16 shall apply to any such notification.

(c.) The provisions of paragraph (c) of Article 16 shall apply to any Colonies or Protectorates of the Kingdom of Italy to whom this Convention has been extended.

ARTICLE 18.

(a.) His Britannic Majesty may at any time, by a notification given through the diplomatic channel, accede to the present Convention in respect of any of His self-governing Dominions or India. The provisions of Article 16 (b) shall be applicable to such notification. Any such accession shall take effect one month after the date of its notification.

(b.) After the expiry of three years from the date of the coming into force of any accession under paragraph (a) of this Article, either of the High Contracting Parties may, by giving six months' notice, terminate the application of the Convention to any country in respect of which such notification of accession has been given. The termination of the Convention under Article 16 shall not affect its application to any such country.

(c.) Any notification of accession under paragraph (a) of this Article may include any dependency or mandated area administered by the Government of the

Sua Maestà il Re d'Italia può in ogni tempo estendere questa Convenzione ad una qualsiasi di tali Colonie o Protettorati a mezzo di notifica data per tramite del suo Ambasciatore in Londra.

(b.) Le disposizioni del paragrafo (b) dell'articolo 16 si applicheranno a tale notifica.

(c.) Le disposizioni del paragrafo (c) dell'articolo 16 si applicheranno a qualsiasi Colonia o Protettorato del Regno d'Italia a cui questa Convenzione sia stata estesa.

ARTICOLO 18.

(a.) Sua Maestà Britannica può in ogni tempo, a mezzo di notifica data per via diplomatica, accedere alla presente Convenzione in rispetto di uno qualunque dei suoi Dominii autonomi o dell'India. Le disposizioni dell'articolo 16 (b) saranno applicabili a tale notifica. Tale accessione avrà effetto un mese dopo la data della sua notifica.

(b.) Passato il termine di tre anni dalla data dell'entrata in vigore di una accessione in base al paragrafo (a) di questo articolo, l'una o l'altra delle Alte Parti Contraenti può, dando sei mesi di preavviso, terminare l'applicazione della Convenzione al territorio rispetto al quale la notifica di accessione è stata data. La cessazione dell'applicabilità della Convenzione, di cui all'articolo 16, non avrà effetto sulla sua applicazione a tali territori.

(c.) La notifica di accessione di cui al paragrafo (a) di questo articolo, potrà includere qualsiasi dipendenza o territorio soggetto a Mandato amminis-

country in respect of which such notification of accession is given; and any notice of termination under paragraph (b) shall apply to any such dependency or mandated area which was included in the notification of accession in respect of the country to which such notice of termination applies.

In witness whereof the undersigned have signed the present Convention, in English and Italian texts, and have affixed thereto their seals.

Done in duplicate at London, the 17th day of December, 1930.

trato dal Governo del Paese rispetto al quale tale notifica di accessione viene data; e la notifica di cessata applicazione di cui al paragrafo (b) si applicherà a quelle dipendenze o territori soggetti a Mandato che erano inclusi nella notifica di accessione rispetto al Paese al quale la notifica di cessata applicazione si riferisce.

In fede di che i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione, in testi italiano ed inglese, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Redatto in duplicato a Londra, il 17 giorno di Dicembre 1930.

(L.S.) ARTHUR HENDERSON.

(L.S.) A. C. BORDONARO.